

PRODUZIONE VEGETALE BIOLOGICA: NORME GENERALI ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2018/848

TRIFILETTI ROBERTO

Responsabile Controllo e Certificazione

Produzione Biologiche

+39 346.5732768

rccbio@suoloesalute.it

www.suoloesalute.it

PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 6 Reg. UE 848/2018

- mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua
- biodiversità, prevenire e combattere l'impoverimento in sostanza organica , la compattazione e l'erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;
- ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna
- riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
- tutelare la salute dei vegetali mediante **misure preventive**, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi
- utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;

PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 6 Reg. UE 848/2018

- nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie, all'adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali e al rispetto delle barriere naturali per quanto riguarda gli incroci genetici;
- usare materiale riproduttivo vegetale biologico, come ad esempio materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- produrre varietà biologiche utilizzando la capacità riproduttiva naturale e prestando attenzione alle barriere naturali all'incrocio;

NORME GENERALI DI PRODUZIONE

ART. 9 Reg. UE 848/2018

7. Un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica, per **quanto concerne i vegetali**, siano interessate varietà distinte **facilmente distinguibili**.

DEROGA

8. nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà (~~nella stessa zona~~), a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni.

NORME GENERALI DI PRODUZIONE

ART. 9 Reg. UE 848/2018

In tali casi:

- a) l'agricoltore informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con **almeno 48 ore di anticipo**;
- b) a raccolto ultimato, l'agricoltore comunica all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per **separare i prodotti**;
- c) il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo dopo l'avvio del piano di conversione.

9. non si applicano nel caso di centri di formazione o di ricerca, di **vivai di piante**, di moltiplicatori di sementi e di operazioni di miglioramento genetico.

CONVERSIONE

ART. 10 Reg. UE 848/2018

1. Gli agricoltori rispettano un periodo di conversione e durante tutto il periodo di conversione applicano tutte le norme sulla produzione biologica
2. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività alle autorità competenti
3. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.
4. Possono essere commercializzati come prodotti in conversione:
 - **Materiale riproduttivo vegetale**, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
 - **Alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale**, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

ART. 10 Reg. UE 848/2018

Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione, tranne:

- a) gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un **programma attuato a norma del regolamento(UE) n.1305/2013** (FEASR sviluppo rurale) al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica

- b) l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di **almeno tre anni**, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Reg. 464/2020

Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, **lettera a)**, del regolamento (UE) 2018/848 l'operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n.1305/2013 e che su tali appezzamenti agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Art 1 Reg. 464/2020

- **le mappe** che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti
- **l'analisi dettagliata dei rischi** effettuata dalle autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell'estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;
- **i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati** su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall'ODC da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati a seguito dell'analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO

Art 1 Reg. 464/2020

- un **rapporto di ispezione** dell'organismo di controllo a seguito di un'ispezione fisica dell'operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;
- qualsiasi **altro documento pertinente** ritenuto necessario dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;
- una **dichiarazione finale** scritta dell'organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l'inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo

DURATA DELLA CONVERSIONE

All. II, parte I, comma 1.7 Reg. 848/2018

1.7.1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno **due anni prima della semina** o, nel caso di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, durante un periodo di almeno **tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici**.

DURATA DELLA CONVERSIONE

All. II, parte I, comma 1.7 Reg. 848/2018

1.7.5. In caso di terre associate a produzioni animali biologiche:

- a) le norme di conversione si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui sono prodotti mangimi per animali;
- b) in deroga alla lettera a), il periodo di conversione può essere ridotto a **un anno (NON PIU' 6 MESI)** per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore

REQUISITI GENERALI

Parte I: Norme di produzione vegetale

All. II, parte I, comma 1 Reg. 848/18

1.1. Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su **suolo vivo**, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, **in associazione con il sotto suolo e il substrato roccioso**.

1.2. E' vietata la **produzione idroponica**, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

REQUISITI GENERALI

Parte I: Norme di produzione vegetale

All. II, parte I, comma 1 Reg. 848/18

1.3. In deroga al punto 1.1 sono consentiti:

- a) la produzione di **germogli da semi inumiditi** e l'ottenimento di **cespi di cicoria**, anche mediante immersione in acqua tal quale.

1.4. In deroga al punto 1.1. sono consentite le seguenti pratiche:

- a) coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di **piante ornamentali** ed **erbe aromatiche** vendute **in vaso** al consumatore finale;
- b) coltivazione in **contenitori di plantule** o **piante da trapianto** per successivo trapianto

MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE

All. II, parte I, Reg. 848/2018

materiale riproduttivo vegetale: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo

Origine dei vegetali, compreso il materiale riproduttivo vegetale

1.8.1 Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è **utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico.**

1.8.2 Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.

1.8.3 Nella scelta del materiale riproduttivo vegetale biologico, gli **operatori privilegiano il materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all'agricoltura biologica.**

MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE

All. II, parte I, Reg. 848/2018

Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

In deroga al punto 1.8.1, qualora i dati raccolti in Banca Dati Sementi Biologiche dimostrino che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico adeguato, **escluse le plantule**, non sono soddisfatte, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale **in conversione o non biologico**

MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE

All. II, parte I, Reg. 848/2018

Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

1.8.5.3 Il materiale riproduttivo vegetale non biologico **non è trattato con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi** a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato non abbia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale.

1.8.5.4 L'autorizzazione per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta **prima della semina** o dell'impianto

1.8.5.5. L'autorizzazione per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico è concessa solo ai singoli utenti per una stagione di coltivazione alla volta e le autorità competenti per le autorizzazioni elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato.

OTTENIMENTO DELLA DEROGA

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

L'operatore, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima dalla semina, interroga la BDSB inserendo:

- Specie/varietà
- Tempi limite di consegna
- Specifiche tecniche qualitative
- Quantitativo necessario

Qualora non sia disponibile prodotto disponibile in biologico o in conversione, si può ottenere la deroga.

Possibilità di utilizzo fino al 31/12/2036

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

«materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

a) **presenta caratteristiche fenotipiche comuni;**

b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

c) non è una varietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio;

d) **non è una miscela di varietà;** e

e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

CONSIDERANDO (36): Dalle ricerche condotte nell'Unione sul materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa la definizione di varietà per quanto concerne l'uniformità emerge che l'uso di tale materiale eterogeneo potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per **ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità.**

CONSIDERANDO (37): il materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, dovrebbe essere disponibile per l'uso nella produzione biologica.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 848/2018

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato senza rispettare i requisiti di registrazione e **senza rispettare le categorie di certificazione** dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie, stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE o negli atti adottati ai sensi di tali direttive.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 848/2018

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di cui al paragrafo 1 può essere commercializzato previa notifica del materiale eterogeneo biologico da parte del fornitore agli organismi ufficiali responsabili.

Mediante un **fascicolo contenente**:

- a) i dati del richiedente;
- b) la specie e denominazione del materiale eterogeneo biologico;
- c) la descrizione delle principali **caratteristiche agronomiche e fenotipiche comuni** all'insieme vegetale in questione, inclusi i metodi di miglioramento genetico, eventuali risultati disponibili dei test relativi a tali caratteristiche, il paese di produzione e il materiale parentale utilizzato;
- d) una dichiarazione del richiedente relativa alla veridicità degli elementi di cui alle lettere a), b) e c); e
- e) un campione rappresentativo

REG. (UE)
2021/1189

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 5 Reg. UE 2021/1189

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è identificabile sulla base di tutti gli elementi seguenti:

1. il materiale parentale e lo schema di produzione utilizzati nell'**incrocio** per la creazione del materiale eterogeneo biologico oppure i dati storici sul materiale e sulle **pratiche di gestione in azienda**, indicando se la selezione è avvenuta per vie naturali e/o tramite l'intervento umano
2. il paese di miglioramento genetico o produzione;
3. la caratterizzazione dei caratteri principali comuni e dell'eterogeneità fenotipica del materiale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

TRIFILETTI ROBERTO

Responsabile Controllo e Certificazione

Produzione Biologiche

+39 346.5732768

rccbio@suoloesalute.it

www.suoloesalute.it